



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE QUARTA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto in data 23 dicembre 2022, con il quale si è provveduto alla ripartizione, fra le Sezioni Quarta, Quarta-bis e Quarta-ter, delle materie di cui al decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio, n. 395 in data 22 dicembre 2022, recante ripartizione dei ricorsi tra le Sezioni esterne del Tribunale, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Rammentato come il comma 1 dell'art. 3 dell'anzidetto decreto in data 23 dicembre 2022, espressamente consenta di provvedere, *“laddove, nel corso dell'anno, venga ravvisata la necessità di modificare la ripartizione delle materie, come sopra assegnate alle Sezioni”*;

Preso atto che, nel corso dell'anno 2022, si è venuto a determinare, presso la Sezione Quarta-bis, un ingente afflusso di controversie – il cui numero è, in relazione ai ricorsi depositati nel predetto anno, superiore a 2.000 – tutte rivolte avverso il contegno omissivo osservato dalla competente Autorità ministeriale a fronte di richieste di riconoscimento del titolo all'insegnamento su posti di sostegno, conseguito in altri Paesi dell'Unione europea;

Preso, ulteriormente, atto che un così rilevante numero di controversie è, allo stato, insuscettibile di essere definito – alla stregua dell'ordinaria calendarizzazione delle udienze camerali della competente Sezione Quarta-bis – in tempi compatibili con la ragionevole durata del processo, pur a fronte dell'intenso programma di fissazioni delle controversie della specie, promosso dalla Presidente della Sezione anzidetta per l'intero corrente anno;

Rammentato come, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Codice del processo amministrativo, il principio di effettività della tutela giurisdizionale integri elemento fondante del processo: di talché la trattazione in un arco temporale eccessivamente dilatato delle controversie in discorso – segnatamente, ove si considerino i primari interessi costituzionali coinvolti – è suscettibile di arrecare un

inaccettabile *vulnus* al principio stesso del “giusto processo”, per come sancito all’art. 111 della Costituzione;

Per l’effetto, valutata l’esigenza di introdurre – con carattere straordinario, quanto temporaneo – idonee misure deflattive del contenzioso come sopra attualmente in carico alla Sezione Quarta-bis, al fine di consentire il tendenziale ripristino di modalità “ordinarie” di calendarizzazione delle controversie, ad opera della competente Sezione da ultimo indicata, compatibili con l’esigenza di una sollecita trattazione delle stesse;

Concordato con il Presidente della Sezione Quarta-bis il contenuto delle anzidette misure e preventivamente informato il Presidente del Tribunale in ordine al contenuto del presente decreto;

DISPONE:

I ricorsi, in atto in carico alla Sezione Quarta-bis del T.A.R. del Lazio, proposti avverso il contegno omissivo osservato dall’Autorità ministeriale competente, con riferimento alle domande di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento su posti di sostegno conseguita in altri Paesi dell’Unione europea:

- depositati nell’arco temporale compreso fra il 15 settembre 2022 ed il 25 ottobre 2022 e compresi fra il N.R.G. 202210360 ed il N.R.G. 202212456 (complessivamente, in numero pari a 402);
- già calendarizzati ad udienza camerale dal Presidente della Sezione Quarta bis nell’arco temporale intercorrente fra il 1° luglio 2023 ed il 31 dicembre 2023 (complessivamente, in numero pari a 192);

sono trasferiti alla Sezione Quarta, al fine della delibazione delle domande con essi proposte.

2. Con successivi decreti del Presidente della Sezione Quarta, una volta attuato il trasferimento delle controversie, come sopra individuate, si procederà alla calendarizzazione delle udienze camerale, in occasione delle quali, a mezzo della formazione di “ruoli aggiunti”, i ricorsi anzidetti verranno trattati, ai fini della definizione delle domande con essi proposte in materia di “silenzio”.

3. Gli Uffici di Segreteria delle Sezioni Quarta e Quarta-bis, provvederanno a porre in essere i necessari adempimenti, preordinati alla migrazione dalla Sezione Quarta-bis alla Sezione Quarta dei ricorsi, come sopra individuati.

Il presente decreto viene trasmesso:

- al Presidente del T.A.R. del Lazio, al quale è rimessa la valutazione in ordine all’opportunità di rendere al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa informativa in ordine a quanto, come sopra, disposto;

- al Presidente della Sezione Quarta-bis,
- al Segretario Generale di questo Tribunale,
- nonché al Dirigente responsabile per le Sezioni Quarta e Quarta-bis.

Roma, 18 gennaio 2023